

Posizione del Comitato Ecolabel Ecoaudit sul Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

Nel corso di alcune attività di istruttoria propedeutiche alla registrazione EMAS è emerso che non sempre sono soddisfatti formalmente gli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di prevenzione incendi. Un ulteriore approfondimento della materia ha evidenziato che il DPR 37/98 introduce un procedimento che, in estrema sintesi, prevede:

- la presentazione alla competente struttura dei VV.F di un progetto di adeguamento per realizzare le condizioni di prevenzione incendio;
- l'emissione, da parte della competente struttura dei VV.F, del parere di conformità di tale progetto alla normativa antincendio;
- la realizzazione delle opere;
- la richiesta di sopralluogo al comando dei VVF, corredata dalla eventuale attestazione da parte dell'interessato che sono state rispettate le prescrizioni vigenti da disporre in attesa dello stesso;
- l'esecuzione di un sopralluogo da parte dei VV.F per accertare l'esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti;
- il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta definitivo all'esercizio delle attività.

Considerato che:

- diverse organizzazioni potenzialmente interessate alla registrazione EMAS non possiedono il CPI a causa dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi di adeguamento,
- la problematica è stata portata all'attenzione di questo Comitato da parte di alcuni Verificatori Ambientali accreditati (VA),
- una organizzazione che richiede la registrazione EMAS deve (Regolamento EMAS all.1 sez.A.4.7) definire provvedimenti atti ad individuare e ad intervenire in situazioni di emergenza ed a prevenire ed attenuare gli impatti ambientali che ne possono conseguire,

questo Comitato ritiene di dover fornire ai Verificatori Ambientali accreditati le condizioni minime per procedere, previa verifica, alla convalida della Dichiarazione Ambientale (DA).

Organizzazioni soggette al decreto legislativo 334 del 17/8/99 e che non possiedono il CPI:

Deve essere soddisfatto il comma 6 dell'art.4 del DM del Ministero dell'Interno del 19/3/01 (GU 80 del 5/4/01); le pertinenti informazioni vanno inserite nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze.

Organizzazioni non soggette al decreto legislativo 334 del 17/8/99 e che non possiedono il CPI o che non hanno presentato la dichiarazione (art 3 p.to 5 DPR 37/98):

L'organizzazione deve aver:

- presentato alla competente struttura dei VV.F il progetto di adeguamento per realizzare le condizioni di prevenzione incendio e deve aver ricevuto, con esito positivo, il relativo parere di conformità;
- evaso eventuali richieste di integrazione dei VV.F;
- avviato i lavori di adeguamento secondo quanto stabilito nel progetto ed in conformità ad eventuali scadenze prestabilite o prescrizioni dei VV.F;
- definito un programma realizzativo che ne indichi le fasi ed i tempi di esecuzione;
- attuato le necessarie azioni preventive per garantire una corretta gestione del transitorio (quali ad esempio attenzione alla gestione delle emergenze, riduzione dei centri di pericolo, diminuzione carico di incendio...ecc).
- Su tali elementi l'organizzazione deve fornire adeguata informazione di sintesi inserendola nella DA nella parte dedicata alla gestione delle emergenze indicando, inoltre, la data stimata per richiedere alla competente struttura dei VV.F l'esecuzione del sopralluogo per accertare l'esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, e l'impegno, qualora l'esito del sopralluogo fosse negativo, ad adottare gli opportuni provvedimenti correttivi.

Il VA deve, inoltre, verificare la corretta conduzione dei lavori previsti dal progetto e monitorare nel tempo, eventualmente eseguendo sorveglianze ad hoc, il comportamento dell'organizzazione nei riguardi della pratica antincendio; in ogni caso, il VA dovrà tener conto nelle sue valutazioni della natura degli interventi ancora da realizzare, dello stato di avanzamento del progetto, della natura e dell'entità dei rischi residui, dell'esistenza di provvedimenti tecnico gestionali compensativi dei rischi residui.

Quanto sopra vale, per quanto applicabile, anche nel caso in cui il VA debba valutare organizzazioni che:

- siano in possesso di una Autorizzazione Provvisoria come definita al comma 6 del DPR 37/98;
- possiedano il Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciato ai sensi della legge 818/84, purchè questo non sia scaduto e siano soddisfatti i requisiti dell'art 7 del DPR 37/98;
- abbiano apportato modifiche agli impianti, e/o ai processi/attività rispetto a quanto già approvato dai VVF.

Casi in cui la DA non può essere convalidata:

- organizzazione con CPI scaduto e che alla data della verifica non ha presentato domanda di rinnovo;
- organizzazione che non ha mai richiesto CPI o NOP pur rientrando tra le categorie obbligate;
- organizzazioni con il progetto approvato e che non hanno dato seguito ai lavori;
- organizzazione con sopralluogo eseguito ma che non ha avviato o non intende avviare azioni per soddisfare le prescrizioni dei VV.F;
- organizzazione che in materia non è conforme con quanto previsto dal DM 10/3/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) art.5 e seguenti, all. VIII e D.lgs 626/94 Capo III;
- difformità fra la situazione riscontrata in sede di sopralluogo e CPI conseguito.